



COMUNE DI SAPRI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Villa Comunale – 84073 Sapri (SA)

C.F.: 84000130652 – P. IVA: 00362210650

SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI SAPRI, PERIODO ANNI UNO

CAPITOLATO DI APPALTO

ART. 1 - PREMESSA.

- Il Comune di Sapri è titolare della concessione demaniale marittima, rilasciata dalla Regione Campania per la gestione diretta di pontili e parte delle banchine del porto turistico di Sapri.
- L'Amministrazione Comunale intende affidare i servizi afferenti l'ormeggio, la vigilanza, la pulizia delle banchine e dei pontili, nonché l'attività di supporto per le attività organizzative dei servizi portuali, previa apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.

ART. 2 - FINALITA'.

L'appalto delle attività di cui sopra e che vengono meglio specificate in seguito, persegue, più in generale, l'obiettivo di valorizzare il porto turistico di Sapri, migliorandone la qualità e la fruibilità e la sua vocazione turistica, ed è finalizzato, in particolare, ad offrire servizi indispensabili per la gestione pubblica comunale del porto, anche per favorire una nautica da diporto che permetta un maggiore afflusso di turismo di qualità nel Comune di Sapri, che basa la sua economia quasi esclusivamente sul turismo.

Si evidenzia, comunque, che le prestazioni richieste con il presente Capitolato di Appalto consistono esclusivamente nella fornitura di servizi necessari alla gestione pubblica del porto turistico di Sapri e che il Comune di Sapri rimane unico titolare della Gestione e Concessione Demaniale del porto.

ART. 3 - STAZIONE APPALTANTE.

Comune di Sapri - Ufficio Demanio - Via Villa Comunale - CAP. 84073 - Tel. 0973 605539 - Fax 0973 605541 - sito internet www.comune.sapri.sa.it

ART. 4 - PROCEDURA DI APPALTO.

1. Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell'art.95, comma 2, del Codice.
2. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.
3. Le offerte verranno valutate da una apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Codice, la quale procederà agli adempimenti previsti dalla legge e in particolare: a) ad accertare e verificare i requisiti che le imprese devono possedere per partecipare alla gara; b) ad accertare la regolarità delle offerte e a provvedere alla loro valutazione; c) alla formazione e sottoscrizione del verbale di gara; d) alla formazione della graduatoria finale delle ditte concorrenti chiamata aggiudicazione provvisoria.
4. All'aggiudicazione definitiva provvederà il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del Procedimento.
5. Alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice preposta all'esame e valutazione delle offerte si provvederà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Codice.
6. Detta Commissione sarà nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e sarà composta dal Presidente e da

due esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti tra coloro che non versano nelle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Le attività di Segretario della Commissione saranno svolte da un componente della medesima.

ART. 5 - OGGETTO DELL'APPALTO- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di alcuni servizi necessari alla gestione pubblica comunale del porto turistico di Sapri, di seguito elencati:
 - servizio di assistenza all'ormeggio e disormeggio;
 - servizio di verifica, pulizie e di sorveglianza;
 - servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendio;
 - servizio di accoglienza ed assistenza tecnica in banchina;
 - servizio di prenotazione e assegnazione dei posti disponibili per il transito;
 - servizio di sostituzione di cime usurate;
 - servizio di supporto e controllo attività organizzative, pulizia pontili, area a terra, wc, docce e specchio acqueo;
 - Servizio gratuito di trasferimento a mezzo navetta dal porto a Sapri e viceversa, esclusivamente in favore dei diportisti attraccati ai pontili comunali, nei mesi di luglio e agosto dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
2. Le prestazioni richieste all'appaltatore sono dettagliatamente indicate nei successivi artt. 7, 8, 9, 10,11 e 13 del presente capitolato e le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dal presente capitolato e dalla normativa di rinvio ivi contenuta.
3. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D. lgs. n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato;
4. L'Appaltatore, deve depositare presso la Stazione appaltante:
 - a. Il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b. un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006)
5. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente alla Stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 6 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

1. Il luogo di prestazione dei summenzionati servizi è il porto turistico di Sapri, il tutto gestito in regime di concessione demaniale marittima direttamente dal Comune medesimo, come riportato nella allegata planimetria indicante i limiti delle aree oggetto dei servizi descritti nel presente capitolato.
2. La suddetta concessione comprende anche n. 5 pontili mobili galleggianti comprensivi delle strutture accessorie destinate all'ormeggio di imbarcazioni, come da piano di ormeggio allegato alla stessa concessione.

ART. 7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DIPORTISTI, ALL'ORMEGGIO E DISORMEGGIO

Il servizio comprende le seguenti prestazioni :

- assistenza giornaliera, diurna e notturna, anche nei giorni festivi, alle manovre di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni attraccate ai pontili comunali secondo quanto appreso indicato;
- assistenza, per le operazioni di ormeggio e disormeggio, con mezzo nautico nel caso in cui vi siano particolari condizioni meteo marine avverse e/o spazi limitati di manovra;

- assistenza anche via radio VHF con l'unità che si appresta ad accedere nella struttura portuale ed assistenza alla manovra ed alla presa delle varie cime; **a tal proposito l'appaltatore dovrà impiegare per tale servizio almeno un sistema VHF fisso ed almeno 2 sistemi portatili + un telefono su linea mobile; tali apparecchiature, e le relative spese di gestione, sono a carico dell'appaltatore.**
- assistenza ai disabili per il superamento delle barriere architettoniche all'interno del percorso tra le banchine di riva ed il posto di ormeggio assegnato;
- assistenza alle operazioni di imbarco e sbarco dell'utente disabile;
- Disponibilità continuata sul porto di Sapri, per tutta la durata del contratto, di un mezzo nautico da lavoro da utilizzarsi in caso di necessità;
- Servizio gratuito di trasferimento, a mezzo navetta, dal porto a Sapri e viceversa esclusivamente in favore dei diportisti attraccati ai pontili comunali, nei mesi di luglio e agosto dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

Art. 8 - SERVIZIO DI VERIFICA, PULIZIE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- sorveglianza sulla sicurezza e controllo, diurno e notturno, sul mantenimento del buon regime dell'area in concessione e di quelle adiacenti, comprese le banchine di riva, i pontili galleggianti e le strutture accessorie destinate all'ormeggio delle imbarcazioni;
- sorveglianza e custodia delle imbarcazioni attraccate presso gli ormeggi comunali, dell'area e dei locali e delle attrezzature comunali attinenti ai servizi;
- verifica giornaliera della funzionalità statica delle varie strutture di sostegno del compendio e dei pontili, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; a tal fine sarà predisposto apposito registro sul quale verranno riportate le verifiche svolte.
- verifica giornaliera della regolarità dei posti di ormeggio così come previsto dal piano predisposto dall'ufficio competente; a tal fine sarà predisposto apposito registro sul quale saranno annotate le risultanze del controllo giornaliero.
- verifica giornaliera del perfetto stato di sicurezza degli ormeggi e del funzionamento delle relative segnalazioni sia di notte che di giorno;
- interventi in caso di avverse condizioni meteorologiche, mediante proprio personale e con spesa a suo carico, necessario per la verifica e sorveglianza degli attracchi, nonché per interventi necessari per evitare danni alle imbarcazioni ormeggiate.
- vigilanza sul comportamento dei fruitori degli ormeggi affinché sia corretto e tale da evitare pericoli di danneggiamento e altro;
- provvede a vietare in assoluto l'attracco abusivo di imbarcazioni non autorizzate e/o spostamento di posizione di attracco e/o privi del contrassegno adesivo, rilasciato dall'Ufficio demanio, per l'anno in corso;
- controllo del corretto utilizzo degli impianti tecnologici (colonnine luce/acqua) da parte degli utenti;
- vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni antinquinamento previste dall'art. 6 del Decreto Dirigenziale n. 12 del 06.03.2008 del settore Demanio Marittimo della Regione Campania, in B.U.R.C. n. 13 del 31.03.2008;
- vigilanza delle strutture di ormeggio a terra, in particolare di cime, golfari, grilli, nonché altri elementi accessori dell'attracco, pulizia delle cime di terra e dell'ormeggio nella parte fuori dall'acqua almeno due volte l'anno, collocazione del cartello tariffario e degli altri previsti dall'art. 4 del D. D. n. 12/2008 ;
- pulizia dell'area in concessione, dello specchio d'acqua, delle banchine;
- pulizia **a mezzo di personale idoneo** dei servizi igienici destinati ai fruitori dei pontili e attracchi comunali, almeno due volte al giorno nei periodi da giugno a settembre e almeno una volta al giorno negli altri mesi;
- vigilanza e controllo sulla corretta osservanza, da parte degli utenti, delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti, affinché venga evitata ogni fonte di inquinamento a difesa del mare;
- controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei diportisti;

- prima pulizia di tutte le cime di ormeggio per la parte emergente dall'acqua da effettuarsi entro e non oltre il 10 maggio;

ART. 9 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INCENDI.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- personale con mansioni antincendio e primo soccorso, accuratamente addestrato all'uso delle dotazioni antincendio, per lo spegnimento di incendi secondo le disposizioni previste dal DM 10.03.1998 e s.m.i.;
- custodia, accurata manutenzione ordinaria e controllo periodico delle dotazioni antincendio, in modo da tenerle in efficienza e sempre disponibili e pronte all'uso, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del D. D. n. 12/2008.
- Le attrezzature antincendio mobili dovranno essere custodite, periodicamente verificate e tenute sempre in efficienza per lo spegnimento di focolai di incendio da parte del Personale preposto dall'Appaltatore, secondo quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e ss., del già richiamato Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 12 del 6 marzo 2008 .

ART.10 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA TECNICA IN BANCHINA.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- A. presenza o reperibilità, diurna e notturna, anche nei giorni festivi, per 24 ore giornaliere, di un coordinatore operativo, responsabile per i rapporti con l'utenza, con padronanza della lingua italiana, che dovrà essere immediatamente reperibile, anche telefonicamente, dal Personale comunale e/o dai diportisti, addetto:
- alla funzione di organizzare e dirigere il personale e tutte le attività e servizi sopra elencati ed a mantenere costanti rapporti con le Istituzioni Comunali e con il responsabile dell'Ufficio Demanio, cui presterà supporto se richiesto;
 - al servizio informazioni;
 - al servizio meteorologico;
 - alla compilazione, entro 1 (una) ora dall'arrivo in porto dell'imbarcazione, del registro delle unità ormeggiate in transito, di cui all'art. 3 del D. D. n.12/2008 mediante utilizzo di apposito applicativo su pagina web messa a disposizione dall'amministrazione comunale; si precisa che il termine di compilazione è quello massimo e dovrà provvedersi alla registrazione anche in orari di assenza dal servizio del coordinatore in virtù dell'obbligo di reperibilità. A tal proposito è a carico dell'aggiudicatario l'onere per l'attivazione della connessione del collegamento internet mediante operatore di rete mobile; a tal proposito questa amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare le registrazioni delle telecamere per la verifica di tale adempimento.
 - al pronto intervento e primo soccorso;
 - sorveglianza e controllo di tutte le attività;
 - attivazione del personale necessario in caso di avverse condizioni meteomarine per la verifica e sorveglianza degli attracchi, nonché per interventi necessari per evitare danni alle imbarcazioni ormeggiate.
 - Aggiornamento giornaliero dei posti disponibili per il transito da comunicarsi a mezzo mail al responsabile del servizio comunale in orari che verranno comunicati; la mancanza di tale comunicazione o l'invio infedele dei dati, costituisce grave inadempienza che potrà essere valutata per la richiesta di sostituzione del coordinatore.
 - Servizio di prenotazione e assegnazione dei posti disponibili per il transito mediante l'utilizzo di numero telefonico di telefonia portatile. Tutte le prenotazioni dovranno essere comunicate tempestivamente all'ufficio demanio a mezzo di mail o a mezzo sms.
 - Collaborazione con gli ormeggiatori per l'assistenza all'ormeggio in caso di necessità o notevole contemporaneità di rientri di imbarcazioni.

ART. 11 -IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO.

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell'aggiudicazione) è previsto, per un anno, in **euro 114.300,00**, IVA al 22% esclusa, di cui €.113.00,00 soggetto a ribasso ed €. 1.300,00 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.

2. L'appalto decorrerà dalla data del verbale di consegna del servizio.
3. Su disposizione del Responsabile del Settore Demanio, per motivi d'urgenza, il servizio potrà essere consegnato all'aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto sotto riserva, previ gli accertamenti antimafia eventualmente previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 22 del presente capitolato, qualora la mancata esecuzione immediata può determinare un grave nocumento all'interesse pubblico, opportunamente motivato.

ART. 12 -ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

- 1) L'impresa aggiudicataria dovrà espletare i servizi sopra elencati nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
- 2) I summenzionati servizi, dalla data di affidamento, dovranno essere garantiti per 24 ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi.

In particolare l'impresa aggiudicataria, per la fornitura dei suddetti servizi, dovrà assicurare, con spese completamente a suo carico, la presenza minima del seguente personale:

A. personale di assistenza all'ormeggio come segue:

- nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio marzo, aprile, maggio un operatore dalle ore 8:00 alle 20:00;
- nel mese di giugno : un operatore per i turni 8-14 , 13-19 e 17-20
- nei mesi di luglio ed agosto : due operatori per il turno 8-14, un operatore per il turno 13-19, un operatore per il turno 14-20 e un operatore per il turno 20-6;
- nel il mese di settembre due operatori per il turno 8-14, un operatore per il turno 13-19, un operatore per il turno 14-20;
- in numero adeguato e per il tempo necessario derivante dalle avverse condizioni meteo-marine;
- un operatore specifico per la pulizia dei bagni con cadenza sopra specificata.

Per esigenze della amministrazione gli orari potranno essere variati, fermi restando il numero complessivo minimo di ore sopra descritte.

B. coordinatore:

- la presenza giornaliera dovrà essere assicurata per almeno per almeno 6 ore, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre; nei mesi di giugno, luglio e agosto è obbligatoria la presenza del coordinatore nei sabati, domeniche e giorni festivi.
 - la reperibilità per le restanti ore dovrà essere assicurata nell'arco di tutto l'anno;
 - per il tempo necessario derivante dalle esigenze da avverse condizioni meteo-marine;
- 3) Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con il pubblico e a fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo degli attracchi e delle strutture accessorie.
 - 4) L'impresa si impegna a garantire la buona condotta dei dipendenti ed a sostituirli nel caso in cui il loro comportamento sia di danno alla immagine e al decoro del porto turistico.
 - 5) Gli addetti dovranno in particolare vigilare sulla corretta fruizione degli ormeggi comunali.
 - 6) Compete al personale dell'impresa appaltatrice, segnalare prontamente all'ufficio competente la necessità di manutenzione, controllo ed eventuale sostituzione delle componenti dei vari impianti.
 - 7) Il personale addetto deve essere in possesso della certificazione di frequenza del corso ex D. M. 10.03.1998 (sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza) per attività a rischio basso.
 - 8) Tutto il personale dovrà portare un cartellino di riconoscimento contenente una fotografia riportante nome, cognome e con la dicitura: "(nome dell'Impresa) - Comune di Sapri - operatore portuale.
 - 9) Il personale dovrà indossare idonea e completa divisa che li renda riconoscibili quali addetti al servizio portuale, con la scritta "Personale addetto ai servizi dei pontili comunali" ovvero "Coordinatore personale ai servizi dei pontili comunali".
 - 10) L'impresa, prima dell'esecuzione del servizio, è tenuta a fornire alla stazione appaltante la documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio ed in particolare: elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato all'appalto corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali.

- 11) La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verifichino modifiche dell'organico impiegato relativo all'appalto di cui trattasi.
- 12) L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i nominativi degli operatori assegnati agli specifici servizi e si impegna a dotarsi di apposito registro per rilevare, tramite apposizione di firma, la presenza degli operatori dichiarati in servizio; il ritardo nella comunicazione dei nominativi e della trasmissione della copia dei fogli presenze non consentirà il tempestivo pagamento delle rate di spettanza.
- 13) Il personale addetto, in quanto incaricato di pubblico servizio, è tenuto a sorvegliare l'area in concessione, in particolare è tenuto a prevenire fenomeni di ormeggio abusivo.
- 14) Gli stessi, nel caso di accertamento di imbarcazioni abusive e/o di utilizzo delle imbarcazioni da persone diverse dall'assegnatario e/o richiedente, devono tempestivamente informare l'ufficio competente con le seguenti modalità procedurali: individuazione dell'imbarcazione abusiva e del trasgressore; rilievo fotografico con successiva stampa a colori; immediata comunicazione da trasmettere via fax al comando di polizia municipale ed all'ufficio porto e demanio, indicante il pontile ed il numero del posto occupato, la tipologia dell'imbarcazione e/o generalità del trasgressore; fotografia della imbarcazione; orario presunto dell'occupazione.
- 15) Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria si impegna ad individuare e comunicare, al momento della attivazione del servizio, il nominativo del coordinatore o dei coordinatori operativi.
- 16) Detto coordinatore dovrà operare per garantire il regolare svolgimento del servizio appaltato ed in particolare assicurare, da parte degli addetti, il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell'attività.
- 17) Per il suddetto coordinatore/i l'appaltatore dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante il suo recapito telefonico e deve garantire una reperibilità di H 24 tutti i giorni e per l'intera durata dell'affidamento. Dovrà intervenire entro ½ ora dalla richiesta di intervento presso il porto, anche stabilendo turni tra più coordinatori.
- 18) In caso di impedimento del coordinatore l'impresa è tenuta a darne immediato avviso alla stazione appaltante, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito telefonico del sostituto.
- 19) L'Ufficio competente fornirà all'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, il registro dei natanti contenente l'elenco ed i nominativi degli assegnatari, il piano degli ormeggi, la documentazione fotografica relativa alle imbarcazioni, al fine di agevolare le attività di attracco e di controllo.
- 20) Il responsabile coordinatore del personale di assistenza all'ormeggio di cui al precedente art. 15 è tenuto, in particolare, alla compilazione del registro di transito, così come previsto dal Decreto Dirigenziale regionale settore Demanio Marittimo n. 12 del 06.03.2008, con il sistema on-line. In caso di temporanea mancanza della connessione internet, l'adempimento dovrà essere effettuato, con le stesse tempistiche previste per la registrazione online, su apposito registro cartaceo e contemporaneo invio di messaggio telefonico al responsabile del settore demanio con indicazione dei dati del proprietario e dell'imbarcazione (cognome, nome, tipo imbarcazione, lunghezza, giorni sosta programmati) che provvederà all'aggiornamento dello stesso in base all'orario di arrivo del messaggio sms.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA.

1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
2. La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, contenute nel D. Lgs. n. 81/2008.
3. L'impresa si obbliga ad osservare tutte le norme a tutela della salute ed integrità fisica del proprio personale ed a presentare il relativo Piano di Sicurezza ai soggetti istituzionali competenti.
4. L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo esclusivo ed assoluto:
 - a. di pagare, con spesa esclusivamente a suo carico, tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici e previdenziali;
 - b. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- c. di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci - lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.
5. L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci - lavoratori.
6. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
7. Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato, obbligatoriamente, presso la sede dell'INPS competente per il luogo dove si svolgono i lavori.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'impresa appaltatrice di esibire la relativa documentazione riferita al personale impiegato nel servizio.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stessa comunica all'impresa e se del caso anche all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata, e procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo del servizio.
9. In caso di inottemperanza grave o reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 14 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e di accertare che l'esecuzione del servizio, in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all'idoneità e professionalità del personale impiegato, sia svolto con diligenza e professionalità.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per il miglioramento del servizio stesso.
3. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per inadempienze e negligenze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida di adempiere (in caso di inadempienze) e/o a richiami (in caso di negligenze).
4. Le diffide e/o i richiami di cui al presente articolo sono comminati dal responsabile del settore.
5. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 15 - PENALITÀ.

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - a. per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 14 : euro 500,00 per ogni richiamo o diffida;
 - b. per ogni unità di personale assente dal servizio programmato per più di un'ora: euro 300,00 al giorno;
 - c. per la mancata segnalazione di danneggiamenti alle opere: euro 400,00 per ogni mancata segnalazione, fatte salve eventuali responsabilità.
 - d. per il mancato rispetto del divieto di consentire l'attracco ad imbarcazioni non autorizzate, sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo di ormeggio dovuto per il tipo di imbarcazione secondo la tariffe in vigore oltre alle spese per la rimozione coatta dell'imbarcazione;
 - e. per la mancata registrazione di una imbarcazione in transito, nei modi previsti nel presente capitolato, accertata in qualsiasi modo: euro 400,00 per ogni mancata segnalazione, oltre alla tariffa eventualmente evasa. La mancanza reiterata della registrazione di imbarcazioni in transito sarà valutata ai fini della richiesta di sostituzione del coordinatore.
2. L'ammontare della penalità è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura successiva all'evento cui le penalità si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione

definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire, a pena di risoluzione del contratto e incameramento (anche a seguito di escussione parziale) dell'intero ammontare della cauzione definitiva, entro i successivi 30 giorni).

3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di PEC, indirizzata all'indirizzo indicato nel contratto.
4. Qualora siano comminate due o più penalità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. - RECESSO.

1. Il contratto deve intendersi risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Cod. Civ., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni e/o all'incameramento della cauzione prestata, al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei casi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
 - b. mancato rilascio o mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 20; in tal caso l'ente appaltante incamera la parte restante della cauzione;
 - c. gravi o, anche se non gravi, reiterate violazioni delle disposizioni di cui al presente capitolato;
 - d. gravi inosservanze delle norme in materia di lavoro e di sicurezza e nel caso di applicazione di due o più diffide o richiami;
 - e. fallimento dell'impresa, sua sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente;
 - f. ricorso al subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
2. ove la stazione appaltante, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di ordine pubblico e/o pubblico interesse, ivi compresa la concessione a terzi della gestione delle concessioni demaniali marittime; in tal caso non competerà all'appaltatore alcun risarcimento, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute;
3. ove, per qualsivoglia motivo, la concessione demaniale marittima per la gestione del porto turistico di Sapri venga revocata o dichiarata decaduta dalla Regione Campania, dal momento che l'efficacia dell'appalto e del contratto è condizionata alla sussistenza e permanenza di detta concessione; in tal caso non competerà all'appaltatore alcun risarcimento, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute;
4. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e l'impresa nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute.
5. L'impresa sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni a sé imputabili e non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.
6. In seguito alla risoluzione del contratto imputabile all'impresa, i pagamenti maturati potranno essere sospesi dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 17 - SCADENZA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI, LIMITI, RESPONSABILITÀ

1. Entro gg. 10 (dieci) dalla scadenza del contratto l'Appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese alla rimozione delle proprie attrezzature e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla riconsegna e, su richiesta della Stazione appaltante, al ricovero in deposito delle attrezzature di proprietà comunale. Per l'accertamento di quanto sopra si sarà redatto in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore un apposito verbale sulle condizioni e sullo stato di consistenza delle infrastrutture e delle attrezzature di proprietà comunale.
2. In caso di inosservanza del termine di cui sopra per lo sgombero dell'area demaniale marittima, la Stazione appaltante avrà facoltà di depositare le attrezzature dell'Appaltatore presso un deposito giudiziario provvedendo al trasporto a deposito attrezzature di proprietà comunale, con di spese di rimozione, trasporto e custodia a carico dello stesso Appaltatore.
3. La Stazione appaltante avrà facoltà di trattenere le spese di cui sopra sulle somme ancora da corrispondere all'Appaltatore in forza del contratto, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per le eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.

4. La Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento, previo preavviso di giorni 15 (quindici) e senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, risolvere il contratto a discrezione e senza obbligo di ulteriore motivazione ovvero a causa di sopravvenuti interessi pubblici ostativi al suo prosieguo o per l'entrata in vigore di nuove norme o per inadempienza degli obblighi derivanti del presente Capitolato speciale d'appalto. A seguito di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 il cui termine decorrerà dalla data di avvenuta notifica del provvedimento, ferma restando l'applicazione delle penalità in caso di ritardo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, non spetta all'Appaltatore alcun indennizzo, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio dell'affidamento gestionale.
6. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per il servizio svolto fino alla data di avvenuta notifica del provvedimento di risoluzione del contratto, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di avvalersi di quanto disposto al precedente comma 2 in caso di inadempienza.
7. È fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali per i reati in cui l'Appaltatore dovesse incorrere per inadempienza.

ART. 18 - DANNI E RESPONSABILITA'.

1. L'impresa è responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualsivoglia tipologia, verificatisi durante l'orario di espletamento del servizio, arrecati a persone o cose (strutture, attrezzature, opere, apparecchiature, anche elettroniche ed informatiche) affidate al controllo o all'uso del personale dell'impresa, nonché dei danni arrecati all'ente appaltante per negligenza o non corretta custodia, indipendentemente dal momento del verificarsi dell'evento, restando a completo ed esclusivo carico dell'impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte della stazione appaltante.
2. Il personale è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente all'ufficio competente ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi nei luoghi oggetto dell'appalto, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone o del patrimonio.
3. L'impresa solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire gli operatori assegnati al servizio.

ART. 19 - MODALITA' DI PAGAMENTO.- OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.-

1. Per la liquidazione dei corrispettivi dovranno essere presentate alla stazione appaltante, mensilmente, regolari fatture relative al servizio prestato con l'elenco del personale e il prospetto delle ore di servizio prestate. Il corrispettivo mensile verrà determinato in proporzione al numero di ore preventivato dal comune nell'allegato prospetto.
2. Il corrispettivo predetto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la sua verifica da parte dell'ufficio competente.
3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, e come da Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22.12.2010, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati", accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, e devono comunicare, alla stazione appaltante, i dati identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente capitolato devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente appalto.
6. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo - territorialmente competente.

ART. 20 - CAUZIONE PROVVISORIA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/06 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1.09.93 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, contenente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art 113 del D.Lgs n. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale fideiussoria bancaria o assicurativa la scheda tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1. - scheda tecnica 1.1., opportunamente integrata con le modifiche apportate dal d.lgs. 163/06 (tra cui rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile).

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fideiussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

L'importo della cauzione provvisoria e di quello della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come previsto dall'art.40 comma 7 del D.Lgs 163/06. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire e trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, un deposito cauzionale pari alla percentuale prevista dal D.L.vo 163/06 dell'importo di gara, IVA esclusa, per l'intero periodo della durata dell'affidamento.

La garanzia sarà prestata mediante fideiussione bancaria rilasciata da primaria Banca o Istituto di Credito, oppure mediante polizza fideiussoria assicurativa, e dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e, in particolare, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del Cod. Civ., nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto, una volta ultimata e liquidata ogni eventuale pendenza contrattuale.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione della documentazione prescritta, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed il servizio potrà essere affidato al concorrente immediatamente susseguente in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti.

Le imprese in possesso di certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruiscono della riduzione del 50% della predetta garanzia fideiussoria ex art. 40, comma 7°, del D. Lgs. n.163/2006.

ART. 22 - ASSICURAZIONI.

1. L'impresa aggiudicataria dovrà, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, essere assicurata contro il rischio di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCTO);
 - a. per danni di esecuzione del servizio per un massimale di euro 500.000 (euro cinquecentomila);

- b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 1.000.000,00 (euro umilione).
2. L'impresa dovrà fornire copia della predetta polizza alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.
3. Nel caso di gravi danni, di qualsiasi natura, anche non coperti dalla polizza assicurativa, provocati in maniera dolosa o colposa, l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante, che ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto, fatto salvo il diritto a eventuale risarcimento.

ART. 23 -DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE.

E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di subappaltare il servizio affidato e la cessione del contratto e/o dei crediti derivanti dal contratto stesso.

ART. 24 - MODIFICHE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE.

1. Ogni e qualsiasi modificazione e/o integrazione al contratto dovrà essere concordata tra le parti in forma scritta.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto o comunque da esso discendere sarà esclusivamente competente il Foro di Lagonegro. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 - NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto in modo specifico nel presente Capitolato di Appalto, si rinvia alle vigenti norme di Legge in materia ed a quelle del Codice Civile, nonché a quelle contenute nel Decreto Dirigenziale n. 12 del 6 marzo 2008 - Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, nonché a quelle previste nel Disciplinare di Appalto e Bando di gara.

Dalla Sede Municipale, 23/03/2017

IL RESPONSABILE
(f.to geom. Domenico Castagliola)